

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

84° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia » (2100)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1317, 1318, 1319 e <i>passim</i>
ARNONE	1318
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	1324, 1326, 127 e <i>passim</i>
BROSIO	1317
BUCALOSSI, ministro dei lavori pubblici	1320, 1321, 1322
ROLLALANZA	1319
GROSSI, relatore alla Commissione	1319, 1323, 1326 e <i>passim</i>
MADERCHI	1319, 1321, 1322 e <i>passim</i>
SANTALCO	1333

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia » (2100) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della seduta di ieri sono intervenuti, nella discussione generale, i senatori Maderchi, Santalco e Samonà. Nel frattempo la 1^a e la 5^a Commissione hanno fatto pervenire i loro pareri favorevoli sul disegno di legge.

Proseguiamo la discussione generale.

BROSIO. La ringrazio, signor Presidente, di avermi dato subito la parola. Mi limiterò a brevi considerazioni per chiarire, come posso, il nostro punto di vista che, del

resto, è affine a quello già espresso da altre parti politiche in questa discussione.

Abbiamo avuto forti perplessità circa il passaggio in deliberante di questo provvedimento. Purtroppo è un fenomeno che avviene in questa fase preelettorale, in cui un po' tutti, il Governo come le Camere, sono presi da una specie di febbre di arrivare a varare dei provvedimenti che hanno spesso, debbo riconoscerlo, un carattere di urgenza, ma che certamente di questa urgenza soffrono, mancando di un adeguato approfondimento.

Tuttavia ci siamo resi conto anche noi dell'alternativa, ben delineata ieri dal relatore, senatore Grossi, tra l'urgenza, che tutti avvertiamo di attivare i programmi edilizi, e l'esigenza di una maggiore perfezione legislativa. Di fronte a questa alternativa, abbiamo rinunciato a chiedere il passaggio in Aula, partecipando, con quel senso di responsabilità che ha ispirato anche altre parti politiche, a questa discussione in Commissione.

Nella fattispecie, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è complesso e per me addirittura astruso, in quanto contiene una massa di riferimenti a norme di legge tale da esigere uno studio approfondito che, devo confessare, non ho avuto il tempo di fare.

Comunque, noi non abbiamo obiezioni di principio contro il disegno di legge in discussione. Osserviamo però che, oltre ad essere complicato, esso è incompleto, e va perciò considerato come l'inizio di una serie di misure legislative necessarie per affrontare i problemi dell'edilizia. Occorrono infatti più adeguati provvedimenti soprattutto per la edilizia convenzionata e per l'attuazione del risparmio-casa, sulla base del piano Carli, che noi riteniamo una ipotesi di lavoro valida, da tradurre in norme legislative, con gli opportuni ritocchi e completamenti.

Bisognerà poi elaborare una legge cornice in materia urbanistica, che consenta di sbloccare la situazione di stasi in cui versa l'edilizia.

Sulla esigenza di predisporre questi provvedimenti noi attiriamo l'attenzione della Commissione e del Governo, sperando di po-

ter ottenere affidamenti per un serio e sollecito studio delle predette misure, la cui approvazione potrà incentivare la ripresa dell'attività edilizia.

Queste sono le nostre poche osservazioni. In conclusione, per il disagio derivante dalla frettolosa discussione del disegno di legge ed in coerenza con la nostra posizione politica generale preannuncio l'astensione dal voto del Gruppo liberale.

P R E S I D E N T E. È pervenuto alla presidenza un ordine del giorno a firma del senatore Arnone, del quale do lettura:

La 8ª Commissione del Senato, considerato che la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2100 potrebbe ingenerare difficoltà di interpretazione tali da ostacolare l'esercizio da parte delle Regioni della competenza ad approvare i programmi di localizzazione; ritenuto che il termine di trenta giorni assegnato alle Regioni per l'approvazione dei predetti programmi risulterebbe certamente insufficiente ove dovessero essere riconvocati i Consigli regionali; considerato che l'intento della disposizione, analogamente a quanto espressamente previsto dall'articolo 2, terzo comma, del disegno di legge, è quello di derogare eccezionalmente alle competenze attribuite dalle disposizioni in vigore ai Consigli regionali riconoscendo alle Regioni il potere di approvare i programmi di localizzazione di cui all'articolo 1 del disegno di legge, impegna il Governo: 1) a riconoscere alle Giunte regionali la competenza ad approvare i programmi di localizzazione di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 2100; 2) ad impartire ai Commissari di Governo presso le Regioni le opportune istruzioni affinché non sollevino eccezioni nei confronti dei programmi di localizzazione approvati dalle Giunte regionali.

Senatore Arnone, vuole illustrare il suo ordine del giorno?

A R N O N E. Molto brevemente, perchè credo sia sufficientemente chiaro. Si tratta di questo; mentre il terzo comma dell'articolo 2 dice chiaramente che nel periodo di

sospensione dell'attività dei consigli regionali, le deliberazioni di loro competenza sono adottate dalla Giunta, l'articolo 1, invece, in maniera meno chiara, all'ultimo comma dice che il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti — s'intende i consigli regionali — anche se questi ultimi hanno cessato dalle loro funzioni. Per non ritardare l'iter del provvedimento, preferisco non proporre emendamenti; ritengo però necessario l'accoglimento da parte del Governo di questo ordine del giorno.

M A D E R C H I. Secondo me, onorevole Presidente, il problema si pone in termini diversi, in quanto gli statuti regionali stabiliscono, caso per caso, quale è la competenza in materia edilizia. Di conseguenza non possiamo, con una norma di carattere generale modificare quanto previsto dai singoli statuti regionali, perchè in tal modo, interferiremmo nelle prerogative delle Regioni.

Quindi, secondo me, quello che è scritto nel testo che ci è stato presentato, è profondamente sbagliato e non consentirà il raggiungimento del fine che ci si propone. E non è con un ordine del giorno che si supera tale inconveniente. Occorre invece modificare il testo del disegno di legge: a ciò mirano taluni emendamenti, che presenterò successivamente, con i quali propongo di adottare un meccanismo del tutto diverso, rispettoso delle autonomie regionali.

C R O L L A L A N Z A. Ieri non ho partecipato alla discussione generale, ma prima che il senatore Grossi svolgesse la sua relazione ho tenuto a sottolineare l'inopportunità di un esame in sede deliberante di un disegno di legge che, come ha giustamente rilevato il collega Brosio, riveste una notevole importanza, e avrebbe dovuto perciò essere discusso dall'Assemblea.

Il disegno di legge, così com'è formulato, appare deludente di fronte alle sollecitazioni, rivolte per mesi al Governo, affinché varasse un provvedimento legislativo completo e definitivo in materia edilizia. Il di-

segno di legge al nostro esame non corregge la legge n. 865, che si è dimostrata inidonea e contro la quale ci siamo pronunciati e abbiamo combattuto una strenua battaglia assieme ai colleghi liberali, con degli emendamenti tendenti soprattutto ad evidenziare l'opportunità che la legge n. 865 fosse depurata di alcuni aspetti demagogici e da alcune norme che non avrebbero consentito la ripresa del settore edilizio.

Oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non solo non corregge la 865, ma non risponde nemmeno alle attese della opinione pubblica.

Chiamata questa nostra posizione aggiungerò che contavamo di raccogliere le 32 firme necessarie per chiedere la rimessione all'Aula del disegno di legge. Speravamo che anche i colleghi liberali, in coerenza con la posizione assunta in occasione della discussione della legge n. 865, si aggiungessero a noi. Purtroppo non è stato così e non siamo riusciti a raccogliere le firme necessarie.

Sarebbe stato forse opportuno — come ha rilevato ieri il collega Maderchi — procedere all'approvazione di una semplice legge ponte di carattere finanziario tra la 865 e il disegno di legge organico che dovrà essere presentato in futuro. Infatti il disegno di legge n. 2100 fissa dei termini assolutamente illogici, tanto più che siamo in periodo elettorale, con amministrazioni locali prossime alla scadenza del loro mandato.

Detto ciò non ritengo di dover scendere al dettaglio dei singoli articoli. Se del caso, man mano che saranno discussi prenderò la parola. Ho voluto fare queste considerazioni perchè sia chiaro che il nostro non è un atteggiamento ostruzionistico, ma di sensibilità verso una materia così importante. Concludo preannunciando l'astensione del nostro Gruppo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

G R O S S I, *relatore alla Commissione.* Replicherò molto brevemente. Le domande del senatore Maderchi — che ha fatto un

intervento approfondito — sono rivolte per la maggior parte al Governo, con richiesta di dati e di precisazioni, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento della legge. Il collega Maderchi sostiene che per il 1975 non vi è disponibilità di mezzi finanziari, mentre dalla legge risulterebbe che sono, invece, reperibili dei fondi. Su questo punto chiedo una risposta del Governo.

Non condivido poi l'affermazione del senatore Maderchi circa l'impossibilità che la legge possa funzionare. Oggi, molti comuni hanno dei piani di zona già predisposti e quindi sono in grado di procedere speditamente per la localizzazione delle aree. D'altra parte dobbiamo renderci conto che quelli odierni si chiamano « interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia », quindi presentano carattere di eccezionalità. Dobbiamo accettare questo principio, altrimenti dovremmo rinunciare ad intervenire nel settore edilizio per tutti i restanti mesi del 1975.

In effetti il Governo, per rendere ancora più celere questo provvedimento, si era un po' allontanato dai criteri ispiratori della legge n. 865. Su questo sono d'accordo. Tuttavia la Sottocommissione che alla Camera ha approfondito l'esame del provvedimento si è adoperata affinché il disegno di legge rispettasse i principi fondamentali della legge numero 865 e mi risulta che un largo contributo in tal senso l'hanno dato anche i deputati del Gruppo comunista.

Ho già ricordato nella mia relazione che avendo il Governo accettato di impostare il disegno di legge nello spirito della legge n. 865 (strada maestra da seguire per interventi di edilizia residenziale) il Gruppo comunista si è astenuto. Il fatto nuovo, da allora a oggi, alla luce della discussione che abbiamo fatto in questa occasione, è la denuncia da parte del senatore Maderchi della mancanza di fondi, il che in parte farebbe crollare tutta la struttura del disegno di legge.

Sull'ordine del giorno del senatore Arnone mi rimetto al parere del Governo. Devo rilevare però che con la sua accettazione garantiremmo una maggiore celerità nell'applicazione del provvedimento.

Al senatore Crollanza ribadisco le considerazioni rivolte al senatore Maderchi. Il disegno di legge ha un carattere di emergenza e ciò giustifica ampiamente a mio avviso, il ricorso ad una più sollecita procedura di discussione.

BUCALOSS I, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei anzitutto sottolineare la estrema urgenza che contraddistingue il provvedimento in discussione; esso si configura come una vera e propria terapia d'urto nei confronti della crisi edilizia le cui proporzioni sono ben note.

Se noi prescindessimo da questo carattere di urgenza del provvedimento, evidentemente il discorso sarebbe diverso e quindi le obiezioni sollevate avrebbero senz'altro un valido fondamento. Va poi tenuto presente che per riconoscimento unanime di tutte le forze politiche — e come del resto ha dichiarato il Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico — quello edilizio è un settore che richiede una particolare cura per metterlo in grado di portare un contributo rilevante alla ripresa economica del paese.

Le norme recate dal disegno di legge sono norme di carattere procedurale, le quali perderanno la loro validità con l'esaurirsi delle disponibilità previste che, d'altra parte, rappresentano un'anticipazione delle disponibilità recate dal piano triennale di cui al disegno di legge n. 2949, tuttora all'esame della Camera dei deputati.

Devo anche dire che non condivido le critiche che sono state fatte alla legge n. 865. Pur non essendo questa la sede per un esame di quel provvedimento, affermo che oggi la suddetta legge avendo raggiunto il pieno regime, ha una funzionalità che possiamo considerare rispondente agli obiettivi che la legge si era proposta: sono stati pressochè appaltati tutti i lavori che erano previsti e che, naturalmente, avevano risentito in passato del rodaggio che è necessario per qualsiasi provvedimento. Ovviamente, vi sono aspetti nella legge n. 865 che potranno essere modificati ma nel complesso si tratta di un provvedimento valido.

8ª COMMISSIONE

84º RFSOCONTO STEN. (22¹ maggio 1975)

M A D E R C H I. Tanto valido che a distanza di cinque anni non sono stati ancora completati i programmi previsti!

B U C A L O S S I, *ministro dei lavori pubblici*. Con la sua affermazione lei raccoglie le critiche che provengono da destra.

M A D E R C H I. Non è una questione di destra o di sinistra ma di valutazione della realtà. La realtà è che la legge n. 865 non ha funzionato.

B U C A L O S S I, *ministro dei lavori pubblici*. Alla Camera e in altre sedi il giudizio di tutte le parti politiche è stato diverso dal suo. Tutti hanno sostenuto che la legge è entrata in pieno regime e che ha funzionato.

M A D E R C H I. Non è il mio giudizio.

B U C A L O S S I, *ministro dei lavori pubblici*. Senatore Maderchi, non riesco a comprendere il senso delle sue interruzioni. A mio giudizio — e assumo la responsabilità della mia dichiarazione — la 865 ha assolto il suo compito: tutti i lavori previsti sono stati appaltati. Comunque non spetta a me difendere la legge n. 865 perchè quando è stata varata non ero Ministro. Però, senatore Maderchi, la legge è stata approvata anche con il contributo della sua parte politica.

Dopo aver detto questo, devo rispondere ad alcuni rilievi e fornire alcune notizie.

Il senatore Maderchi ha domandato che cosa è successo dei fondi GESCAL. I fondi GESCAL presso la Banca nazionale del lavoro hanno un residuo di circa 100 miliardi che sono stati destinati ai vecchi programmi dell'ex GESCAL. Il comitato di liquidazione sta effettuando le aperture di credito per gli interventi approvati entro il 31 dicembre. Dopo il 31 maggio subentrerà il CER nell'utilizzo di tutti i fondi.

Il senatore Maderchi ha chiesto anche notizie sul censimento che doveva essere predisposto in base all'articolo 8 della legge n. 865. Poichè ogni operazione di censimento deve dare dei dati conformi alla realtà, la

commissione CER ha nominato un sottocomitato che si è riunito varie volte per mettere a punto la metodologia del censimento.

M A D E R C H I. Il censimento doveva essere fatto ogni due anni.

B U C A L O S S I, *ministro dei lavori pubblici*. Le ho fornito le notizie che lei mi ha chiesto. È implicito nelle mie affermazioni che si è avuto un ritardo.

Per quanto riguarda il flusso dei contributi previsti dalla legge n. 60, esso avrebbe dovuto avere una diminuzione in quanto una parte considerevole delle maestranze è passata in cassa integrazione. Nonostante questa situazione, però, e tenendo conto anche della dinamica dei salari i quali sono aumentati largamente, devo dire che il volume complessivo dei contributi è in equilibrio se non addirittura in aumento.

Quanto al timore, poi, che per l'anno in corso non vi saranno molti fondi da utilizzare per programmi costruttivi, occorre tener presente che l'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge dà la facoltà di anticipare disponibilità fino a 600 miliardi.

Mi pare di avere risposto a tutte le notizie richieste.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Arnone, ritengo che la prima parte non possa essere accettata. Gli statuti regionali ci impediscono di intervenire nella potestà legislativa di competenza delle Regioni. La seconda parte può invece essere accolta come invito.

Vorrei anche invitare la Commissione a non modificare il disegno di legge in esame perchè altrimenti dovrebbe tornare alla Camera. Bisogna tener conto del fatto — lo ribadisco — che è un provvedimento di emergenza.

Un'ultima risposta la devo al senatore Brosio in merito al risparmio-casa. Posso dire che è prossima la presentazione del relativo disegno di legge che dovrà poi percorrere il suo iter naturale. Anzi, mi impegno fin d'ora a presentarlo al Senato.

M A D E R C H I. Il provvedimento non riguarda la nostra Commissione. Quindi l'ar-

8^a COMMISSIONE84° RESOCONTO STEN. (22¹ maggio 1975)

gomento non è attinente alla nostra discussione.

BUCALOSS I, *ministro dei lavori pubblici*. Lei è incontentabile. Comunque, voglio solo chiarire che il disegno di legge in esame fu presentato alla Camera per il solo motivo che il Senato era in fase di chiusura e la situazione non consentiva di perdere ulteriore tempo.

ARNONE. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro circa il mio ordine del giorno e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica è autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli Istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonchè per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprietà dello Stato o degli Istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici

sono assegnati direttamente ai comuni interessati.

Il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

I senatori Maderchi, Mingozzi, Cebrelli, Piscitello, Sgherra e Sema hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Per la realizzazione di una seconda *tranche* del programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assegnare 1.062 miliardi alle Regioni seguendo le percentuali stabilite dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica assunta il 16 marzo 1972.

Le Regioni, in base a tale assegnazione, dispongono il programma di localizzazione degli interventi dandone immediata comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale ed ai comuni interessati i quali devono mettere a disposizione degli istituti autonomi per le case popolari le aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta ».

Il senatore Maderchi, quale primo firmatario, ha facoltà di illustrare l'emendamento.

MADERCHI. Questo emendamento, onorevole Presidente, intanto cerca di correggere una imprecisione contenuta nelle prime righe dell'articolo 1 laddove si parla di un provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica, non meglio identificato. Di quale provvedimento si tratta? Del vecchio o del nuovo? Il provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia pubblica dovrebbe essere — perchè in una legge non si può parlare di una cosa inesistente — la legge n. 865. Però, dal contesto, continuando nella lettura, credo di poter evincere che ci si vuole riferire, invece, al programma

8^a COMMISSIONE84° RESOCONTO STEN. (22¹ maggio 1975)

triennale che ancora non è stato approvato. Ma è possibile, in una legge, fare riferimento a un documento che non esiste?

Io credo che questo modo di procedere sia censurabile, signor Presidente, perchè mi si passi l'espressione, aggroviglia tutto, non fa capire più niente, non dà più dei termini di riferimento validi, certi.

Inoltre, l'articolo 1 stabilisce una serie di norme che il mio Gruppo al Senato — così siamo chiari — ritiene che non siano giuste, ad esempio il termine di trenta giorni assegnato alle Regioni per formulare la localizzazione degli interventi.

Nella discussione generale ho già spiegato che questo termine, valido in una situazione normale, non può essere inserito in questo che si dice un provvedimento d'urto — e che non urterà assolutamente niente, se non l'aspettativa dei cittadini, i quali vedranno ancora una volta deluse le loro attese — in quanto pone le Regioni di fronte ad una situazione che molto difficilmente potranno superare.

Inoltre, si stabilisce che le localizzazioni debbono avvenire per interventi non inferiori a cinquecento milioni. Il che significa, signor Presidente, escludere tutte quelle comunità che attendono un intervento di portata inferiore.

Interventi di cinquecento milioni o anche blocchi per le aree metropolitane. Il che introduce un altro strano criterio. Che significa blocchi per le aree metropolitane? Creazioni di città satelliti? Di nuovi agglomerati? In base alle norme del piano regolatore? Secondo la legge n. 167? Ma la legge n. 167 non può prevedere blocchi per le aree metropolitane. Allora cosa significa questo termine « blocchi »? Perchè si utilizza un termine che tecnicamente non vuol dire nulla? Semmai, dal punto di vista della lingua italiana, il vocabolo mi porta a ritenere che si vogliono fare degli interventi di grande mole. Ma, allora, come sono strutturati? Come avvengono? Come sono localizzati? In aderenza ai piani regolatori già esistenti o invece in base alle norme della legge n. 167 e successive modificazioni, che sono trecento e che di fatto oggi consentono a qualsiasi Consiglio comunale di andare a creare questi blocchi dovunque?

Per eliminare tutti questi difetti e anche quelli contenuti nell'articolo 2, dove il problema dei termini e delle scadenze si ripropone rispetto ai comuni — i quali devono mettere a disposizione le aree — noi proponiamo una dizione diversa che, in effetti, snellisce, rende più semplice, più piano un meccanismo che, nel disegno di legge, si presenta estremamente complicato, farraginoso e di difficile interpretazione.

Se è vero che questo è un provvedimento che interviene a rifinanziare, in parte molto limitata, quel programma che era già stato preparato dalle Regioni e che, per mancanza di fondi, il CER non riuscì a finanziare se non in minima parte, continuiamo ad assicurare, seguendo gli stessi parametri di ripartizione, il finanziamento di quel programma, in modo che, con le stesse norme, senza perdere tempo, senza dover modificare le procedure, senza dover introdurre termini perentori per i Comuni e le Regioni, si possa proseguire il più celermente possibile nella realizzazione delle opere già programmate. Mi pare che la cosa sia semplicissima. Elimina tutte le difficoltà e non inserisce concetti abnormi come quello dei blocchi, o dei cinquecento milioni per ogni intervento, ai quali il Gruppo comunista del Senato si oppone.

P R E S I D E N T E . Voglia il relatore pronunciarsi sull'emendamento illustrato dal senatore Maderchi.

G R O S S I , *relatore alla Commissione.* Dovrei, in parte, ripetere le ragioni esposte prima per dimostrare la mia contrarietà all'emendamento, anche se alcune osservazioni del senatore Maderchi hanno una loro logica, come quella del riferimento al provvedimento legislativo concernente il piano triennale, che non è ancora esecutivo, ma che ha già una sua ufficialità per il fatto che è presentato a uno dei due rami del Parlamento.

Ammesso che l'osservazione abbia una sua validità, non è tale, però, a mio parere, da comportare la necessità di un emendamento.

Il chiarimento sul concetto del blocco e dei cinquecento milioni, potrà darlo il Governo in termini più precisi. A me è parso

8^a COMMISSIONE84° RESOCONTO STEN. (22¹ maggio 1975)

di interpretarlo in questo senso: con l'articolo 1 si vuol dire che al di sotto dei 500 milioni non si compiono interventi; tenendo presente, poi, che con 500 milioni si fanno al massimo 35-40 alloggi, possiamo dire che non si tratta di una cifra elevata. Nei grandi centri infatti ci potranno essere blocchi di interventi per 2-3 miliardi. Per queste considerazioni sono contrario all'accettazione dell'emendamento proposto dal senatore Maderchi.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con le osservazioni formulate dal relatore. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 1 debbo far rilevare che è vero che si fa riferimento a un provvedimento legislativo in discussione, ma la sostanza di questo comma è un'altra. La sostanza è che c'è questa disponibilità di 1.062 miliardi sulla base della 865.

Per quanto riguarda i termini, che il senatore Maderchi propone di portare da 30 a 60 giorni...

MADERCHI. Il termine di 60 giorni si riferisce alla disponibilità delle aree da parte dei Comuni.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Trenta o sessanta giorni, in effetti non cambia nulla. D'altra parte, l'ultimo comma dell'articolo 1 è di una chiarezza assoluta: « Il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ». Lei sa, senatore Maderchi, che questo provvedimento di legge partiva da un presupposto che, via via, è stato poi modificato attraverso un compromesso che si è raggiunto nell'altro ramo del Parlamento. Il presupposto iniziale di questo provvedimento era un intervento massiccio concentrato in alcune aree « calde » del Paese, proprio perchè non si tratta di un provvedimento organico e sistematico di rifinanziamento della legge n. 865, ma — nel quadro della legge n. 865 — di un intervento parziale ed urgente. Questa era la

tesi, anticipata dal Presidente del Consiglio in Parlamento e cioè un grosso investimento a brevissimo termine, da concentrare in poche aree particolarmente congestionate del nostro Paese. Questo principio è stato accolto dal disegno di legge che oggi abbiamo in discussione, anche se è stato fortemente modificato dalla Camera, che, accanto a questo concetto, ha introdotto l'altro di un investimento cosiddetto « a pioggia », che snatura in parte le precedenti intenzioni, ma consente naturalmente di essere più rispettosi della filosofia della 865. Ecco perchè è rimasto questo articolo relativo al blocco ed al limite dei 500 milioni di spesa.

Pertanto, poichè ritengo che l'urgenza oggi faccia premio su altre pur accettabili considerazioni, mi dichiaro contrario alla modifica dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento dei senatori Maderchi e altri. Il relatore e il Governo si sono pronunciati in senso contrario.

MADERCHI. Per dichiarazione di voto. Noi insistiamo sul nostro emendamento. Non solo perchè nelle risposte non è stata presa in considerazione la validità delle nostre proposte, ma anche perchè riteniamo che il meccanismo proposto dal disegno di legge n. 2100 sia incostituzionale. L'assegnazione delle somme agli IACP è incostituzionale! Le somme vanno date alle regioni e questo aspetto è stato rilevato anche dalla Commissione bilancio della Camera. Il Governo, invece, vuole varare una legge incostituzionale e noi ci teniamo a sottolinearlo, in questo momento. Per questi motivi votiamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maderchi e altri sull'articolo 1.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da destinare alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani approvati od adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comune o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed alla assegnazione delle aree sentito l'Istituto autonomo per le case popolari competente o il consorzio degli Istituti autonomi per le case popolari e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè la eventuale delega allo stesso Istituto autonomo per le case popolari o al consorzio degli Istituti autonomi per le case popolari per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora tali opere non esistano ed il comune non preveda di attuarle direttamente in armonia con le finalità del programma di intervento.

Nel periodo di sospensione dell'attività dei consigli comunali, fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione, le deliberazioni previste dalle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive loro modificazioni ed integrazioni, di competenza del consiglio comunale, sono adottate dalla giunta comunale.

Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.

Anche per l'articolo 2 i senatori Maderchi, Mingozi, Cebrelli, Piscitello, Sgherri e Sema hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

M A D E R C H I . Ritiriamo tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

I singoli Istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.

La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari avrà luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, è prorogato al 30 settembre 1975.

Anche per l'articolo 3 i senatori Maderchi, Mingozi, Cebrelli, Sgherri, Piscitello e Sema hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

M A D E R C H I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro dei lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari.

Il Ministro dei lavori pubblici può esercitare tale facoltà sino ad un mese dopo la ricostituzione, in ciascuna Regione, degli organi regionali di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione.

M A D E R C H I . Propongo un emendamento inteso a sopprimere questo articolo. Si tratta di un articolo lesivo delle prerogative regionali. Non esiste la possibilità per il Parlamento nazionale di stabilire delle norme con le quali togliere compiti alle regioni per riportarli allo Stato. Una volta che lo Stato ha delegato alle regioni determinati compiti, le Regioni possono farne l'uso che ritengono più opportuno. Quindi, una legge nazionale non può più intervenire nella materia. In caso contrario si viola la Costituzione.

G R O S S I , *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento. Non si tratta di violare la Costituzione. Le Regioni in base all'articolo 1 hanno facoltà di intervenire. Se le Regioni sono inoperanti intervengono gli organi ministeriali. Non è una innovazione. Abbiamo accolto questo concetto anche nel decreto-legge sull'edilizia convertito in legge nell'agosto del 1974.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con le osservazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 4, altri emendamenti oltre il suddetto emendamento soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 5.

È consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, anche nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione prevista dall'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale pubblica, dei mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché delle anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni il riscontro di legittimità della Corte dei conti è successivo.

(È approvato).

Art. 6.

Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;

b) le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché l'ulteriore anticipazione per la quale è autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;

c) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello sta

to di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977, e di lire 100 miliardi nell'anno 1978.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera d) del precedente comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente, presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora il conto corrente istituito ai sensi del comma precedente non presenti sufficienti disponibilità potranno essere temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi depositati sui conti correnti istituiti ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

Art. 7.

Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è elevato a lire 450 miliardi.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 150 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978. Ai fini della copertura dell'onere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Alle richieste di mutuo a valere sul fondo speciale istituito dal citato articolo 45, presentate dai comuni interessati ad interventi per blocchi in aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di

immigrazione e di concentrazione demografica non si applica, su determinazione del Comitato per l'edilizia residenziale, il limite stabilito dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Qualora il comune deleghi l'Istituto autonomo per le case popolari alla esecuzione delle opere di urbanizzazione da finanziare con i mutui previsti dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il mutuo relativo alle opere da eseguire potrà essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti direttamente all'Istituto autonomo per le case popolari stesso all'uopo espressamente delegato dal comune a carico del quale permane in ogni caso l'onere dell'ammortamento.

A questo articolo il senatore Maderchi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il quarto comma.

GROSSI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 7 presentato dal senatore Maderchi ed altri.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 7, in via subordinata, il senatore Maderchi ha presentato un emendamento tendente ad inserire al quarto comma, dopo le parole: « aree metropolitane » le altre: « se già previsti nei rispettivi piani regolatori generali ». Il senatore Maderchi ha facoltà di illustrarlo.

MADERCHI. Questa norma è indispensabile per assicurare gli interventi previsti dal disegno di legge. Se non approvassimo questa norma, ci troveremo di fronte a questa situazione: dovrebbe essere prima proposta la variante al piano regolatore, occorrerebbe poi attendere la sua approvazione e quindi attuare l'intervento.

Poichè è stato detto che si tratta di un provvedimento d'urto, se gli effetti devono

essere immediati è indispensabile muoversi in questa direzione. Altrimenti si andrà incontro sicuramente a un rinvio.

GROSSI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario. La legge n. 865 prescrive che questi interventi devono avvenire nei piani di zona. A mio parere con l'emendamento si prevede qualcosa in più.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato, in via subordinata, all'articolo 7 dal senatore Maderchi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Il giudice amministrativo, al quale sia stata proposta, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, domanda di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità, può disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima nonché modalità e termini del deposito.

Il giudice competente a determinare l'indennità di espropriazione può disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.

(È approvato).

Art. 9.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autoriz-

zati rispettivamente i limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne dà comunicazione alle regioni.

Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui già concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato articolo 6.

I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base dello stato di avanzamento dei lavori visto dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 set-

tembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

(E approvato).

Art. 10.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento annuo, pari al 2 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 5 per cento, pari al 2,5 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statuari di cui al presente comma, o se privati.

Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statuari di cui al comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(E approvato).

Art. 11.

Gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonché le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge presentano alla regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, numero 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al comune interessato all'intervento, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata del programma di massima da realizzare nonché dall'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalità vigenti per i mutui agevolati.

Nella domanda deve essere, altresì, precisato se l'area interessata alla realizzazione del programma è compresa nei piani adottati od approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Comunicazione della presentazione della domanda deve essere inviata entro lo stesso termine al comitato per l'edilizia residenziale.

(E approvato)

Art. 12.

Il presidente della Giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi disposta ai sensi del precedente articolo 9, invia al comune, al richiedente, all'Istituto di credito interessato ed al comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine perentorio di venti giorni decor-

8ª COMMISSIONE

84º RESOCONTO STEN (22¹ maggio 1975)

renti dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 11, il nulla osta di conformità del programma costruttivo al vigente assetto territoriale.

Decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente il nulla osta si intende irrevocabilmente concesso e ne è data notizia, a cura dell'interessato, al comune, al comitato per l'edilizia residenziale ed all'istituto di credito interessato.

Non meno del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 9, per la realizzazione di nuovi interventi, da effettuare in base al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni

(È approvato).

Art. 13.

I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.

Ai soggetti che ottengono l'indicazione dell'area si applica l'articolo 9 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

La convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stipulata entro il termine di 20 giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle

aree è divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.

In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo provvede in sostituzione, anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della Giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

(È approvato).

Art. 14.

Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza la osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, deliberano la concessione dei mutui entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, a corredo della domanda già inoltrata, del progetto delle opere munito della licenza edilizia e, in applicazione del precedente articolo 12, del nulla osta rilasciato dalla regione.

Gli enti mutuanti inviano al comitato per l'edilizia residenziale copia della delibera di concessione del mutuo.

Per assicurare la attuazione del programma straordinario previsto dalla presente legge, i mutui di cui al primo comma sono concessi con assoluta priorità rispetto alle operazioni di mutuo fondiario ordinario e le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate, in quanto necessario e fino alla stipula di nuove e diverse convenzioni, dalle convenzioni in vigore, stipulate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con gli istituti indicati dallo stesso decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

Art. 15.

I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

La garanzia prevista dal precedente comma e dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso il terzo esperimento d'asta. In tal caso l'immobile è ceduto all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto, per effetto dell'intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Alle abitazioni di cui al precedente comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

(È approvato).

Art. 16.

Il Ministro dei lavori pubblici — Presidente del comitato per l'edilizia residenziale — provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.

I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 11 nell'ambito delle singole regioni.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo è successivo.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma.

(È approvato).

Art. 17.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale, integra ed accredita la quota del finanziamento proporzionalmente alle entrate di copertura da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(È approvato).

Art. 18.

E consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi;

b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

8^a COMMISSIONE84° RESOCONTO STEN. (22¹ maggio 1975)

Il senatore Maderchi ha presentato un emendamento inteso a sopprimere l'intero articolo. Ha facoltà di illustrarlo.

MADERCHI. Molto brevemente. A mio giudizio, in un provvedimento definito d'urto e che dovrebbe servire a realizzare il più rapidamente possibile la costruzione di abitazioni, non è possibile inserire delle norme tecniche che non hanno attinenza con questo criterio. È un'ulteriore dimostrazione che il disegno di legge non si propone quello che dice ma cose diverse. Non comprendo, poi, i motivi per il quale in un complesso di case popolari gli ambienti dei servizi igienici dovrebbero essere realizzati senza finestre, e con un sistema di ventilazione forzata.

Se è necessario procedere a modificazioni di carattere tecnico, esaminiamole quando discuteremo di tutta l'edilizia, quando avremo più tempo, quando ci sarà la possibilità di considerare meglio questi problemi. A meno che non ci sia l'urgenza di approvarlo immediatamente per andare poi sulle piazze a dire che avete risolto il problema della casa prima delle elezioni, cosa che non è vera, che noi vi contesteremo. Comunque, sembra che l'intendimento sia questo. Ma non inserite queste norme, che non farebbero altro che aggravare la situazione delle abitazioni di edilizia economica e popolare nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Grossi, vuole esprimere il suo parere?

GROSSI, *relatore alla Commissione*. Condivido in linea di massima, il ragionamento che ha fatto il senatore Maderchi. L'inserimento di queste norme, tra l'altro tecnicamente incomplete, è certamente poco opportuno. Tuttavia l'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento, mi induce ad essere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il pensiero del Governo?

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le norme in discussione rappresentano l'anticipazione, di un meccanismo che è già in vigore ormai in tutto il mondo, e che non pare abbia in altri Paesi determinato le preoccupazioni che sono state qui rappresentate.

Per le ragioni poi dette all'inizio, e cioè che si tratta di impedire, con l'introduzione di modifiche a questo disegno di legge, un grave ritardo nella sua approvazione, dichiaro di essere contrario all'emendamento del senatore Maderchi.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 18, altri emendamenti oltre il suddetto emendamento soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 19.

È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno a condizione che:

a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;

b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.

Anche per questo articolo vi è un emendamento soppressivo del senatore Maderchi. Il pensiero del relatore e del Governo su questo emendamento?

GROSSI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 19, altri emendamenti oltre il suddetto emendamento soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 20.

Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.

Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima della entrata in vigore della presente legge.

Anche all'articolo 20 abbiamo un emendamento soppressivo del collega Maderchi. Il parere del relatore e del Governo?

GR O S S I , *relatore alla Commissione.*
Contrario.

ARNAUD , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Contrario.

PRESIDENTE . Non essendo stati presentati, sull'articolo 20, altri emendamenti oltre il suddetto emendamento soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 21.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni della legge 1° novembre 1965, n. 1179 — titolo II — e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

SANTALCO . Signor Presidente, per i motivi che sono stati da me ampiamente espressi nell'intervento di ieri e per le considerazioni fatte dal rappresentante del Governo, il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore del provvedimento.

MADERCHI . Per le ragioni che ho già avuto occasione di illustrare, di carattere generale e particolare; per il fatto che non sono stati neanche considerati per quello che dicevano i nostri emendamenti, il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione, come è accaduto alla Camera, con la differenza, a tutti nota, che al Senato la astensione ha un diverso significato.

PRESIDENTE . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.